DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1996

Art. 11

Copertura finanziaria

All'onere di lire 400.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, commi 1, 5, 6 e 12, e all'articolo 3, comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

Versione in vigore dal 25 luglio 1996, non più in vigore dal 23 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996
Estremi	Decreto-legge 24 luglio 1996, n. 390
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-l-anno-1996-390-1996/art-11-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it